

*Dalla parte dei consumatori*

## Cartella esattoriale: è possibile opporsi dopo 40 giorni dalla notifica?

A seguito di recenti e autorevoli posizioni giurisprudenziali, si rende utile riepilogare i termini e le modalità di opposizione delle cartelle contenenti crediti previdenziali.

Ebbene, qualora un contribuente dovesse ricevere una cartella del genere e volesse contestare il merito della pretesa - poiché ad esempio la somma richiesta non risulta dovuta in tutto o in parte in quanto già versata o prescritta - la Suprema Corte ha chiarito che egli ha l'onere di proporre opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro competente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto (sentenza della Corte di Cassazione n. 4506 del 27/02/2007, scaricabile dal sito [www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it) - sez. Documenti). I giudici della Cassazione, in particolare, chiariscono che "in tema di iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali l'art.24, comma 5, del Dlgs n.46/99 dispone che contro l'iscrizione al ruolo può proporre opposizione al giudice entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento". Inoltre, si specifica che "Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo".

Esaminando attentamente la predetta sentenza occorre effettuare due importan-

ti riflessioni:

1) il termine di 40 giorni è perentorio e un'opposizione tardiva (ossia dopo i 40 giorni) ne comporta necessariamente la dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice in ogni stato e grado del giudizio;

2) tale termine per proporre opposizione non è previsto dal legislatore indiscriminatamente per tutti i vizi della cartella esattoriale ma solo ed esclusivamente per quelli relativi all'iscrizione al ruolo (ossia il merito della pretesa creditoria).

Quest'ultima riflessione risulta di notevole importanza poiché molte volte il contribuente si oppone alla cartella esattoriale non solo per contestarne il credito ma anche per rilevare dei vizi formali della medesima (ad esempio un vizio di notifica dell'atto oppure la sua insufficiente motivazione).

In questo caso, è bene far presente che se i predetti rilievi dovessero essere rilevati con ricorso proposto il quarantesimo giorno, essi non potrebbero essere presi in considerazione poiché risulterebbero intempestivi e quindi INAMMISSIBILI.

I Giudici della Cassazione, infatti, hanno rilevato in numerosi precedenti che il giudizio promosso o comunque esperibile ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n.46/99 - ossia quello sopra indicato - fa esclusivo riferimento alle opposizioni contro l'iscrizione al ruolo, richiamando esplicitamente gli artt. 442 e ss. cpc, per

lo svolgimento dei giudizi inerenti il merito della pretesa contributiva, così che restano escluse da tale disciplina processuale le contestazioni relative alla fase successiva alla formazione della cartella che sono invece regolate dagli artt. 617 e ss. cpc (ciò si evince anche dall'art. 29 dello stesso Dlgs n.46/99), con la conseguenza che le questioni formali devono essere proposte con la forma e i termini dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi necessariamente entro 20 giorni dalla notifica della cartella.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 21863 del 18.11.2004 e ancor più recentemente con sentenza n. 25757 del 24.10.2008 dove si è affermato che "per quanto inerente ai dedotti vizi formali (ritenuti sussistenti dai Giudici di merito), l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc; Cass. n.18207/2003 e n. 9912/2001).

Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione al ruolo dei crediti previdenziali, di cui al Dlgs n.46/99, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato Dlgs che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione...La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi

(attualmente 20 giorni dalla notifica dell'atto) deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (Cass. n.9912/2001)".

Alla luce di quanto evidenziato, dunque, è importante per il contribuente comprendere la tipologia dei vizi di cui risulta affetta la cartella, in quanto i tempi per proporre opposizione risultano differenti a seconda che riguardino il merito della somma richiesta (40 giorni) o le modalità della richiesta stessa (20 giorni). Infine, occorre evidenziare che pur essendo previsti dei termini perentori per proporre opposizione, esiste un'ulteriore possibilità per il contribuente che dovesse ricevere una cartella illegittima, ossia l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.

Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di merito dove sostanzialmente viene chiarito che "il termine previsto dal 5° comma del citato art. 24 è accordato per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva e non per disciplinare la sola azione esecutiva; prova di ciò si ha nella circostanza che (comma 6°) il giudizio di opposizione contro il ruolo è regolato dagli artt 442 e seguenti cpc mentre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (art. 29 cit. Dlgs) DUNQUE CON LE MODA-

LITA' DI CUI AGLI ARTT. 615 e seguenti cpc" (si veda sentenza del Tribunale di Lecce, sez. lavoro, n. 10.633 del 29/10/2009, scaricabile dal sito [www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it) - sez. Documenti). Nel caso specifico, dunque, il contribuente potrebbe rilevare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal concessionario per cause sorte successivamente alla notifica della cartella, come ad esempio la prescrizione del credito (come nel caso in cui il concessionario dovesse richiedere a distanza di molti anni il pagamento di cartelle ormai prescritte; per maggiori chiarimenti in merito si veda "Prescrizione di tributi e sanzioni: punto della situazione" pubblicato su Veronasette del 13/02/2010 e liberamente scaricabile dal sito [www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it) - sez. Pubblicazioni).

Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali, verificare la legittimità della stessa - in ordine ai profili sopra evidenziati - al fine di valutare tempestivamente l'opportunità o meno di un'azione legale.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare l'autore dell'articolo.

*Avv. Matteo Sances*  
[info@studiolegalesances.it](mailto:info@studiolegalesances.it)  
[www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it)